

DELIBERAZIONE N. 1323/2016 ADOTTATA IN DATA 28/07/2016

OGGETTO: Criteri accesso al rapporto di lavoro a tempo parziale per l'anno 2017 personale comparto

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione di Giunta regionale n. X/4487 del 10.12.2015, in attuazione della l.r. n. 23/2015, è stata costituita l'ASST Papa Giovanni XXIII con decorrenza 01.01.2016;

Evidenziata la necessità di procedere con la dovuta gradualità alla omogeneizzazione e unificazione delle regole di gestione di tutto il personale confluito, prima del 31.12.2016 come richiesto dall'art. 2, punto 8, lett. b) e c) della l.r. n. 23/15;

Ricordato che con precedente delibera n. 957 del 01.06.2016 si era provveduto a prorogare i rapporti di lavoro a tempo parziale in scadenza nel biennio 2016-2017 presso le aziende confluite rispettivamente alla fine del corrente anno e alla fine del 2017, in modo da allineare tutte le scadenze e favorire il graduale passaggio ad un omogeneo regime per tutto il personale;

Ritenuto ora in tale logica, di uniformare già con la selezione del corrente anno, che produrrà i propri effetti dal 01.01.2017, i criteri per il passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale del personale del comparto;

Precisato che per la definizione di tali criteri è stato costituito d'intesa con le RSU/OO.SS. del comparto apposito gruppo tecnico;

Precisato altresì che sulla base dei criteri elaborati dal suddetto gruppo tecnico, è stata presentata, all'incontro con le RSU/OO.SS. del 06.07.2016, la proposta del nuovo testo regolamentare;

Viste le richieste di modifica e le osservazioni pervenute nel merito di parte sindacale;

DELIBERA

1. di approvare i criteri per l'accesso al rapporto di lavoro a tempo parziale per l'anno 2017, contenuti nel documento allegato, parte integrante del presente provvedimento (allegato A);

2. di precisare che tali criteri hanno validità per tutto il personale del comparto confluito nell'ASST e trovano applicazione dalla selezione prevista per il corrente anno, al fine di consentire le nuove modifiche del rapporto di lavoro del personale interessato con decorrenza 01.01.2017.

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Carlo Nicora

IL DIRETTORE SANITARIO F.F.

dott.ssa Eleonora Marina Cacciabue

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO

dr.ssa Donatella Vasaturo

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dr. Vincenzo Petronella

Criteria accesso al rapporto di lavoro a Tempo Parziale 2017

1. Trasformazione temporanea rapporto di lavoro a Tempo Parziale

Tenuto conto della numerosità dei rapporti di lavoro a tempo parziale in atto e dell'elevato numero di nuove richieste che annualmente pervengono, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è provvisoriamente prevista con durata annuale ed in presenza delle sole situazioni personali o familiari individuate dal presente regolamento.

A tale rapporto può accedere il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con le modalità e nei tempi previsti dal presente regolamento e dalla normativa in materia.

In via sperimentale, per l'anno 2017, verrà garantito l'accesso al rapporto di lavoro a tempo parziale a coloro che hanno un'età anagrafica uguale o superiore a 58 anni, dando preferenza alla maggiore età e, in caso di pari età, alle seguenti situazioni:

1. personale con effettivo servizio in turnazione H24
2. anzianità di carriera in azienda
3. maggiore distanza chilometrica tra l'abitazione e la sede lavorativa

Al fine di contemperare le esigenze di tutto il personale, tale diritto è riservato ad un massimo di due posti per la categoria D e sino alla saturazione dei posti disponibili per le restanti categorie.

2. Criteri di valutazione delle domande

Nella graduazione del maggiore o minor peso (punteggio) da attribuire ai motivi alla base di ciascuna istanza, si è valorizzata la condizione del soggetto che non dispone di ulteriori riduzioni di orario di servizio.

SITUAZIONE PERSONALE

| | |
|---|--|
| ▪ Portatore di handicap o d'invalidità uguale o superiore al 67% (con una maggiorazione di 5 punti se dipendente da causa di servizio) ➤ se già si fruisce di altri benefici comportanti riduzione di orario di lavoro | punti 25 punti 20 |
| ▪ Portatore di handicap o d'invalidità ricompresa tra il 33 e il 66% (con una maggiorazione di 3 punti se dipendente da causa di servizio) ➤ se già si fruisce di altri benefici comportanti riduzione orario di lavoro | punti 20 punti 15 |
| ▪ Debilitazione psicofisica temporanea, debitamente certificata nell'anno di riferimento; | punti 18 |
| ▪ Handicap o patologia grave in corso di certificazione, ai fini del riconoscimento disabilità/invalidità dai competenti organismi pubblici esterni. | punti 18 |

SITUAZIONE FAMILIARE

| | |
|--|-----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Avere coniuge, figli, parenti e affini sino al 1°grado o conviventi - come risultanti dallo stato di famiglia - portatori di handicap o d'invalidità <u>uguale o superiore al 67%</u> per cui il richiedente o terzi non godano di altri benefici . <ul style="list-style-type: none"> ➤ se già si fruisce di altri benefici comportanti riduzione di orario di lavoro | punti 25 |
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ se già si fruisce di altri benefici comportanti riduzione di orario di lavoro | punti 20 |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Avere coniuge, figli, parenti e affini sino al 1°grado o conviventi - come risultanti dallo stato di famiglia - portatori di handicap o d'invalidità <u>compresa tra il 33 e il 66%</u> per cui il richiedente o terzi non godano di altri benefici. <ul style="list-style-type: none"> ➤ se già si fruisce di altri benefici comportanti riduzione di orario di lavoro | punti 20 |
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ se già si fruisce di altri benefici comportanti riduzione di orario di lavoro | punti 15 |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Avere coniuge, figli, parenti e affini sino al 1°grado o conviventi - come risultanti dallo stato di famiglia - portatori di handicap o d'invalidità in attesa del riconoscimento titolo di disabilità (da documentare) | punti 18 |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Avere parenti e affini fino al 2° grado come risultanti dallo stato di famiglia - portatori di handicap o d'invalidità riconosciuta <u>uguale o superiore al 67%</u> per cui il richiedente o terzi non godano di altri benefici . <ul style="list-style-type: none"> ➤ se già si usufruisce di altri benefici comportanti riduzione di orario di lavoro | punti 20 |
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ se già si usufruisce di altri benefici comportanti riduzione di orario di lavoro | punti 15 |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Avere parenti e affini sino al 2°grado come risultanti dallo stato di famiglia - portatori di handicap o d'invalidità ricompresa tra il 33 e il 66% per cui il richiedente o terzi non godano di altri benefici. <ul style="list-style-type: none"> ➤ se già si fruisce di altri benefici comportanti riduzione di orario di lavoro | punti 15 |
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ se già si fruisce di altri benefici comportanti riduzione di orario di lavoro | punti 10 |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Avere parenti e affini fino al 2°grado come risultanti dello stato di famiglia - portatori di handicap o d'invalidità, in attesa del riconoscimento titolo di disabilità (da documentare) | punti 13 |

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui sopra si precisa quanto segue:

Se il parente o l'affine non sono conviventi:

- nel caso in cui la distanza fra l'abitazione del richiedente e la persona da assistere comporti **non più di sessanta minuti** è necessario dichiarare di prestare assistenza in maniera sistematica ed adeguata;
- nel caso in cui la distanza fra l'abitazione del richiedente e la persona da assistere comporti **più di sessanta minuti** è necessario produrre il "programma di assistenza" e la dichiarazione di impegno al rispetto dello stesso.

SITUAZIONE FIGLI

| | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Avere figli di età inferiore ai 14 anni, si terrà conto della fascia d'età dei figli: <ul style="list-style-type: none"> ➤ per ogni figlio di età inferiore a 3 anni ➤ per ogni figlio di età compresa fra 3 e 6 anni ➤ per ogni figlio di età compresa fra 6 e 10 anni ➤ per ogni figlio di età compresa fra 10 e 14 anni <p>A parità di punteggio verrà data precedenza alla seguenti situazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> – il coniuge stabilmente assente dal domicilio del nucleo familiare, per attività lavorativa: punti 4 – il coniuge svolge attività lavorativa a tempo pieno: punti 2 <p>Produrre idonea documentazione per anno di riferimento</p> | <p>punti 11</p> <p>punti 10</p> <p>punti 7</p> <p>punti 5</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Per ogni figlio studente del primo ciclo d'istruzione, con DSA debitamente certificata (disturbi specifici di apprendimento – art. 6 L.170/2010), è riconosciuta una maggiorazione di punti 2. ▪ L'assenza di uno dei genitori (vedovanza o altro) comporta l'attribuzione di una maggiorazione del punteggio sopra riportato del 20% per ogni figlio. | |

3. Criteri di precedenza

In caso di parità di punteggio viene data la precedenza al personale con turnazione effettiva H24 e successivamente alla maggiore distanza chilometrica tra l'abitazione e la sede di lavoro.

I titoli di precedenza dovranno essere documentati, l'Amministrazione si riserva ogni controllo in merito alla regolarità dei documenti prodotti.

4. Procedimento d'accesso

Pubblicizzazione dell'Avviso interno per l'ammissione al rapporto di lavoro a tempo parziale, con cadenza annuale, sul sito aziendale.

Comunicazione tramite news letter aziendale allegata al cedolino stipendiale del mese di pubblicazione del bando.

Divulgazione del bando tramite @_mail aziendali (@asst-pg23.it).

La validità delle domande è limitata a ciascun avviso.

Gli interessati dovranno presentare domanda sull'apposito modulo completo dei dati richiesti all'Ufficio Protocollo dell'ASST Papa Giovanni XXIII.

All'esame delle domande provvede apposita commissione nominata dalla Direzione Aziendale che provvede a stilare le graduatorie di accesso. L'esito dei relativi lavori è approvato con deliberazione del Direttore Generale e viene comunicato in forma scritta agli aspiranti.

Nella comunicazione al dipendente ammesso al rapporto di lavoro a tempo parziale sarà precisata, compatibilmente con le esigenze di servizio, la decorrenza e la struttura di assegnazione, tenendo conto che il rapporto di lavoro a tempo parziale decorre di norma dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di emissione del bando e si protrae al massimo sino al 31 dicembre dello stesso anno, salvo anticipata conclusione per il venir meno dei titoli che hanno giustificato la concessione.

La prestazione lavorativa dovrà essere disciplinata nel relativo contratto individuale con indicazione specifica dei seguenti elementi:

- a) Percentuale della prestazione lavorativa 50% o 75%;
- b) Tipologia di lavoro part time orizzontale o verticale;
- c) Gli orari di lavoro individuati nell'ambito di quelli definiti per la copertura del servizio.

Per il personale sottoposto a turni, l'orario dovrà conformarsi al calendario dei turni fissati con una certa continuità. Eccezionalmente l'orario, sia pur ridotto, potrà subire variazioni con le stesse modalità del tempo pieno e con gli stessi criteri previsti da contratto decentrato.

In sede di formalizzazione del passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale, verranno definiti i modi e i tempi per lo smaltimento delle ferie ed i recuperi orari prima del passaggio al tempo ridotto.

5. Attività aggiuntive al rapporto di lavoro a tempo parziale

A coloro che accedono al rapporto di lavoro a tempo parziale è inibito svolgere qualsiasi attività lavorativa al di fuori dell'azienda.

All'interno dell'azienda, la sola "attività aggiuntiva" consentita è quella derivante dai rientri urgenti (Legge 1/2002).

6. Disposizioni transitorie e finali

Il coefficiente massimo di domande accoglibili è provvisoriamente definito sulla base di criteri analogici - precedentemente in vigore presso l'Azienda ospedaliera - utilizzati per il "ricalcolo" del Fabbisogno contemplando il personale confluito, nelle more della definizione del Nuovo Fabbisogno dell'ASST.

Il presente regolamento non disciplina il diritto di accesso al rapporto di lavoro a tempo parziale, specificamente previsto da apposite norme di legge per determinate categorie di soggetti e alle quali si fa espresso rinvio.

La Direzione aziendale ha la facoltà di valutare e autorizzare singole fattispecie eccezionali, compatibili con le esigenze di servizio, che le vengono sottoposte al di fuori dai tempi e dalle procedure di cui al presente regolamento, senza che ciò arrechi pregiudizio ai partecipanti alle procedure stesse.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Publicata all'albo pretorio on-line
dell'azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
